



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Papa Giovanni Paolo II, 2/4 – 20013 MAGENTA (MI)

Tel. 0297297390 – Fax. 0297295091

E-mail: MIIC8FR00D@ISTRUZIONE.IT – C.F. 93037350159

MISURA DEL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE, DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA EX LEGE 241/1990.

La legge 7 agosto 1990, n.241 prevede il diritto di accesso agli atti, che si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge stessa, alla quale integralmente si rimanda.

La legge prevede la gratuità per l'esame dei documenti (fermo restando il costo dei diritti di ricerca), mentre il rilascio di copia viene subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e visura, la cui entità è stabilita da ciascuna Amministrazione.

Il Consiglio d'Istituto, con delibera n. 43 del 26 giugno 2015, stabilisce pertanto i seguenti costi, avendo in considerazione quanto previsto dall'AVCP in merito:

- 1) L'estrazione di copia di atti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,50 a facciata per riproduzioni fotostatiche in formato A4 e euro 0,75 per il formato A3.
- 2) Il costo della spedizione delle copie richieste è a carico del richiedente.
- 3) La spedizione viene effettuata con raccomandata AR secondo le tariffe correnti di Poste Italiane; il richiedente provvederà al preventivo pagamento del relativo importo, comunicato dalla Segreteria dell'Istituto.
- 4) Per la spedizione tramite posta elettronica è fissato il rimborso forfettario di euro 0,25 a facciata; tale spedizione è possibile solo in relazione ad atti e documenti per i quali l'Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.
- 5) I diritti di ricerca di cui all'art.25 della legge 241/90 sono quantificati in euro 5,00 per ogni documento richiesto, indipendentemente dal numero di pagine dell'atto o documento.
- 6) Nel caso di richiesta di copie di atti in bollo, al pagamento dell'imposta prevista provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio di Segreteria dell'Istituto la marca da bollo.
- 7) Tutte le suddette somme devono essere corrisposte mediante versamento all'Istituto scolastico tramite il sistema PagoPA, avente come causale "Rimborso accesso – Legge n.241/1990".

L'Istituto, entro 30 giorni dalla richiesta, comunica per iscritto al richiedente l'accoglimento della domanda di accesso, il giorno fissato per l'esame degli atti o il ritiro delle copie (se non è richiesta la spedizione), il costo totale comprensivo di fotoreproduzione e diritti di ricerca, nonché dell'eventuale spedizione e le modalità di pagamento; il richiedente potrà effettuare la consultazione o il ritiro delle copie unicamente dopo l'avvenuto versamento.

Avverso le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.